



Si ritiene che sia un esempio di causa di forza maggiore, determinante indirettamente la chiusura temporanea dell'attività delle agenzie di viaggio o delle strutture ricettive, pure un provvedimento governativo, che vieta la circolazione di turisti tra le Regioni, per limitare la diffusione dell'epidemia da COVID-19.

La comunicazione preventiva di chiusura temporanea per motivi preventivabili, come ad es. l'insufficiente numero di prenotazioni turistiche di camere o di viaggi nei prossimi mesi, è comunque sempre cumulabile con quella di forza maggiore, sussistendone i requisiti.

Si deduce che il cumulo del periodo di chiusura massima di sei mesi dovuta a causa di forza maggiore, con il periodo di chiusura massima di 180 giorni dovuta a motivi preventivabili, consente alle agenzie di viaggio ed alle strutture ricettive di restare chiuse temporaneamente per quasi un anno.

Così pure la chiusura temporanea della struttura ricettiva/agenzia per un periodo da otto giorni a sei mesi per causa di forza maggiore, può essere prolungata di altri sei mesi, dandone apposita comunicazione adeguatamente motivata, alla Regione ed al Comune.

Si deduce che anche il prolungamento della chiusura temporanea per cause di forza maggiore consente alle agenzie di viaggio ed alle strutture ricettive di restare chiuse temporaneamente per quasi un anno.

Ad integrazione della nota allegata, si osserva, però, che i titolari delle suddette strutture ed agenzie possono anche comunicare in qualsiasi momento alla Regione ed al Comune competente la variazione del periodo di apertura da annuale a stagionale, senza la necessità di comunicare la relativa motivazione.

A tale proposito, si ricorda che la comunicazione di variazione deve comunque sempre rispettare il periodo minimo stagionale di apertura, che è di tre mesi consecutivi per le strutture ricettive, mentre è di sei mesi consecutivi per le agenzie di viaggio.

Si evidenzia che la comunicazione della variazione del periodo di apertura da annuale a stagionale comporta indirettamente dei nuovi periodi di chiusura temporanea, ulteriori rispetto a quelli previsti nei citati articoli 33 e 39 della L.R. n.11/2013.

Ad esempio, il titolare di un albergo, avente sino ad ora l'apertura annuale, può comunicare ad aprile alla Regione ed al Comune, che l'albergo sarà aperto stagionalmente solo nei mesi di luglio, agosto e settembre, senza la necessità di comunicare la motivazione di tale scelta.

Conseguentemente alla citata comunicazione di variazione del periodo di apertura, l'albergo resterà chiuso temporaneamente nei mesi di aprile, maggio e giugno, nonché nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Il suddetto titolare, potrà comunque comunicare successivamente, alla Regione ed al Comune competente, nuovamente l'apertura annuale dell'albergo per l'anno prossimo.

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Turismo
Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 – 30121 Venezia
Tel. 0412792644 Fax 041/2792601
turismo@pec.regione.veneto.it



Così pure, ad esempio, il titolare di una agenzia di viaggio, avente sino ad ora l'apertura annuale, può comunicare ad aprile alla Regione ed al Comune, che l'agenzia sarà aperta stagionalmente solo nel secondo semestre dell'anno, da luglio a dicembre, senza la necessità di comunicare la motivazione di tale scelta.

Conseguentemente a tale comunicazione di variazione del periodo di apertura, l'agenzia resterà chiusa temporaneamente nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Il suddetto titolare, potrà comunque comunicare successivamente, alla Regione ed al Comune competente, nuovamente l'apertura annuale dell'agenzia per l'anno prossimo.

Per motivi di semplificazione procedimentale, sono ammissibili anche le comunicazioni di variazione del periodo di apertura di strutture ricettive e di agenzie di viaggio inviate via PEC, ai sensi dell'art.65 del D.Lgs. n.82/2005, contemporaneamente alla Direzione Turismo ed al Comune competente.

Distinti saluti

Il Direttore

Dott. Mauro Giovanni Viti

U.O. Legislazione e Governance del Turismo

P.O. Legislazione e normativa turistica

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da VITI MAURO GIOVANNI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport

Direzione Turismo

Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 – 30121 Venezia

Tel. 0412792644 Fax 041/2792601

turismo@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 20/05/2020 Protocollo N° 198633 Class: I 850 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Emergenza sanitaria da Covid-19. Chiarimenti sui periodi di apertura delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e sulle relative comunicazioni. L.R. n. 11/2013, articoli 33, 34, 37, 39 e 49.

Ai Responsabili del Settore Turismo
e della Polizia locale
dei Comuni del Veneto

Ai Direttori
delle U.O. Veneto orientale e Veneto occidentale
della Direzione regionale Turismo

e p.c. Ai Presidenti di
Assoturismo Veneto
Confiturismo Veneto
Federturismo Veneto

LORO SEDI

A seguito di richieste di chiarimenti, pervenute alla scrivente Direzione regionale, sull'applicazione degli articoli 33, 34, 37, 39 e 49 della L.R. n. 11/2013, in materia di periodi di apertura delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio, si comunica quanto segue.

Si evidenzia che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha avuto un impatto economico molto pesante sugli operatori del turismo, a cominciare dalla chiusura delle strutture turistiche ricettive e delle agenzie di viaggio stabilita per il periodo emergenziale dai provvedimenti governativi.

Si deve, inoltre, rilevare la preoccupante incertezza sulla data in cui saranno nuovamente consentiti dal Governo gli spostamenti per motivi di turismo, sia a livello nazionale sia a livello internazionale.

Questo stato di prolungata incertezza ha impedito ai turisti la prenotazione di camere o viaggi per i prossimi mesi e agli operatori turistici delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio di programmare la propria attività, sia essa ricettiva o di organizzazione di viaggi, ivi compreso il periodo di apertura nella prossima stagione.

A causa delle suddette criticità, può divenire problematico per gli operatori turistici rispettare i periodi minimi obbligatori di apertura stagionale previsti dalla L.R. n. 11/2013, all'articolo 34, comma 8, per le strutture ricettive, e all'articolo 37, comma 4, lettera a), per le agenzie di viaggio, e stabiliti rispettivamente in tre e sei mesi consecutivi nell'arco dell'anno.

Area Programmazione e Sviluppo Strategico

Direzione Turismo

Ufficio Legislazione e normativa turistica

Cannaregio, 168 - 30121 Venezia . Tel. 0412792644 - Fax 041/2792601 turismo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio 1QR6JG



Gli articoli 33 e 39 della L.R. n. 11/2013 disciplinano, inoltre, le comunicazioni, alla Regione e al Comune territorialmente competente, dei periodi di chiusura delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e in particolare:

- l'articolo 33, comma 3, dispone che il titolare della struttura ricettiva comunichi:
 - a) immediatamente dopo l'evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea della struttura per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione;
 - b) in via preventiva, la chiusura temporanea della struttura per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.
- l'articolo 39, comma 1, dispone che il titolare dell'agenzia di viaggio comunichi:
 - a) immediatamente dopo l'evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea dell'agenzia per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione;
 - b) in via preventiva, la chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

L'articolo 49 della L.R. 14 giugno 2013, n. 11 prevede inoltre:

- al comma 3, lettera i), che il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non rispetti i periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura temporanea o definitiva di cui all'articolo 33 e articolo 39 sia soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00
- al comma 6, che l'accertamento delle violazioni degli obblighi, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell'attività sanzionata nei casi previsti sono attribuiti al Comune competente per territorio.

Questa Direzione regionale ha già doverosamente provveduto a dare le prime indicazioni di competenza agli operatori turistici, in particolare chiarendo che la comunicazione di chiusura temporanea non era necessaria per il periodo in cui l'attività risultava sospesa *ope legis* dai provvedimenti governativi di chiusura assunti per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

I presenti chiarimenti sono inviati ai Responsabili del Settore Turismo e della Polizia locale dei Comuni del Veneto per favorire la corretta applicazione delle norme previste dalla L.R. n. 11/2013, così da evitare agli operatori turistici delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio di trovarsi, in conseguenza dell'attuale emergenza sanitaria da Covid-19, in situazioni di difficoltà o esposti a possibili sanzioni per ritenuta violazione dei periodi minimi obbligatori di apertura stagionale.

In particolare, si ritiene di precisare quanto segue:

1. la comunicazione di chiusura temporanea della struttura ricettiva, prevista dall'articolo 34 della L.R. n. 11/2013, può essere effettuata sia dalle strutture ricettive con apertura stagionale di tre mesi consecutivi e sia da quelle con apertura di durata superiore, perché la L.R. n. 11/2013 non fa distinzioni;
2. la comunicazione di chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio, prevista dall'articolo 39 della L.R. n. 11/2013, può essere effettuata sia dalle agenzie di viaggio con apertura stagionale di sei mesi consecutivi

Area Programmazione e Sviluppo Strategico

Direzione Turismo

Ufficio Legislazione e normativa turistica

Cannaregio, 168 - 30121 Venezia . Tel. 0412792644 - Fax 041/2792601 turismo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio 1QR6JG



giunta regionale

e sia da quelle con apertura di durata superiore, perché la L.R. n. 11/2013 non fa distinzioni;

3. il periodo di chiusura delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio disposto con provvedimenti delle competenti autorità statali o regionali di sospensione delle attività produttive a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 non è oggetto di comunicazione alla Regione e al Comune da parte degli operatori, perché sarebbe un inutile aggravio amministrativo, trattandosi di chiusura disposta per ordine dell'autorità e pubblicato e quindi già conosciuto dalla Regione e dal Comune;
4. la comunicazione di chiusura temporanea della struttura ricettiva per motivi preventivabili fino a 180 giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare, può coprire anche l'intero periodo di apertura stagionale minimo obbligatorio di tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno, previsto dall'articolo 34, comma 8, della L.R. n. 11/2013;
5. la comunicazione di chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio per motivi preventivabili fino a 180 giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare, può coprire anche la quasi totalità del periodo di apertura stagionale minimo obbligatorio di sei mesi consecutivi nell'arco dell'anno, previsto dal comma 4, lettera a), dell'articolo 37 della L.R. n. 11/2013;
6. la comunicazione preventiva di chiusura temporanea per motivi preventivabili è comunque sempre cumulabile a quella per forza maggiore, sussistendone i requisiti;
7. la comunicazione preventiva di chiusura temporanea per motivi preventivabili, sia per le strutture ricettive sia per le agenzie di viaggio, può essere riconducibile anche alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e può essere motivata, ad esempio, con la mancanza, nel periodo considerato, di un numero sufficiente di prenotazioni in grado di assicurare l'economicità dell'apertura della struttura ricettiva o dell'agenzia di viaggio;
8. la comunicazione preventiva di chiusura temporanea della struttura ricettiva o dell'agenzia di viaggio, per motivi preventivabili, può essere ripetuta tutte le volte che l'operatore turistico ne ravvisi la necessità, nel rispetto del limite temporale previsto dalla norma e dell'obbligo di motivazione;
9. per motivi di semplificazione procedimentale, sono ammissibili anche le comunicazioni di chiusura temporanea di strutture ricettive ed agenzie di viaggio inviate via PEC, ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005, contemporaneamente alla Direzione regionale Turismo ed al Comune competente.

Si precisa infine che i presenti chiarimenti verranno pubblicati come FAQ sul sito regionale del turismo, area operatori.

Distinti saluti

IL DIRETTORE

Dott. Mauro Giovanni Viti

Area Programmazione e Sviluppo Strategico

Direzione Turismo

Ufficio Legislazione e normativa turistica

Cannaregio, 168 – 30121 Venezia . Tel. 0412792644 – Fax 041/2792601 turismo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio 1QR6JG